

Dispositivo

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che essa comprende la trasmissione, da parte dei gestori di un bar-ristorante, di opere musicali e musico-letterarie diffuse da un'emittente radiofonica, per mezzo di un apparecchio radio collegato a altoparlanti e/o ad amplificatori, ai clienti presenti in tale esercizio commerciale.

(¹) GU C 205 del 22.6.2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 giugno 2015 — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-322/15)

(2015/C 320/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

Se l'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) osti all'applicazione dell'impugnata delibera dell'Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni n. 397/13/CONS, e delle relative disposizioni di legge nazionale di riferimento ove interpretate nel senso indicato dalla medesima Autorità, che richiedono una complessa «informativa economica di sistema» (necessariamente redatta secondo le norme di contabilità italiane) sulle attività economiche svolte nei confronti dei consumatori italiani, motivata da finalità di tutela della concorrenza ma necessariamente connesse alle diverse e più limitate funzioni istituzionali della medesima Autorità di tutela del pluralismo nel settore considerato, ad operatori pur non ricompresi nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale di disciplina del medesimo settore (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici) ed in particolare, nella fattispecie in esame, ad un operatore nazionale svolgente solo servizi per la sua consociata di diritto irlandese nonché, con riferimento a quest'ultima, ad un operatore non avente sede e non svolgente attività con impiego di dipendenti sul territorio nazionale, ovvero se ciò costituisca una misura restrittiva della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea in violazione dell'art. 56 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 luglio 2015 — ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-329/15)

(2015/C 320/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: ENEA S.A. w Poznaniu

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisto dell'energia elettrica cogenerata con il calore, di cui all'articolo 9a, paragrafo 8, della legge del 10 aprile 1997 relativa all'energia elettrica (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne), nella versione in vigore nel 2006, come modificata dall'articolo 1, punto 13, della legge del 4 marzo 2005 che modifica la legge relativa all'energia elettrica nonché la legge sulla tutela dell'ambiente [ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska; Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) z 2005 r., n. 62, posizione 55], costituisce un aiuto di Stato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la violazione di tale disposizione può essere fatta valere in un procedimento dinanzi al giudice nazionale da parte di un'impresa del settore dell'energia, considerata come un'emanazione dello Stato membro, la quale era obbligata a dare attuazione all'obbligo qualificato come aiuto di Stato.
- 3) In caso di risposta affermativa alle questioni prima e seconda, se l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'incompatibilità dell'obbligo previsto dal diritto nazionale con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea esclude la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria all'impresa che non abbia attuato tale obbligo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 6 luglio 2015 —
Procedimento penale a carico di Giuseppe Astone**

(Causa C-332/15)

(2015/C 320/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Imputato

Giuseppe Astone

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006⁽¹⁾, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria richiamata in parte motiva, ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri — come quelle sopra riportate e vigenti in Italia (art. 19 del d.p.r. 633/1972) — che escludono, anche sotto il profilo penale, la possibilità di esercitare il diritto di detrazione se non sono state presentate le dichiarazioni iva e, in particolare, la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;